

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E IL SOGGETTO PRIVATO IN VIA DI ACCREDITAMENTO EROGATORE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

Tra

l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria (di seguito Azienda ULSS9 Scaligera) con sede legale a Verona, Via Valverde, n. 42 p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, dott. Alessandro Ferronato, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 887 del 14/07/2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato in via di accreditamento istituzionale Fondazione EXODUS Onlus con sede legale a Milano, Viale Marotta 18, P.IVA 12066380150 C.F. 97181590155, nella persona del Procuratore rappresentante Raffaele Carpenedo, giusta procura n. 48821 di repertorio e n. 26368 di raccolta, sottoscritta in data 16/09/2025, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai*

soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- *quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto da accreditarsi, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- l'Ente Gestore Fondazione Exodus risulta iscritto, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 642 del 12 marzo 1993, all'Albo regionale degli Enti Ausiliari ai sensi dell'articolo 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 recante: *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;*
- l'Albo degli Enti Ausiliari previsto dal DPR 309/90 è un registro regionale che contiene l'elenco degli enti che operano nel settore delle dipendenze, offrendo servizi di prevenzione, cura e reinserimento sociale. L'Albo è stato a suo tempo istituito per garantire che tali enti possiedano i requisiti necessari e siano qualificati per svolgere le loro attività. L'Albo ha anticipato le successive procedure di autorizzazione e accreditamento di cui alla Legge

regionale 16 agosto 2002, n. 22;

- l'Ente Gestore Fondazione Exodus, secondo le disposizioni vigenti, ha presentato in data 30 dicembre 2022 al Comune di Verona domanda di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo del proprio Servizio Residenziale di tipo A (di base) per n. 8 posti da Via San Giacomo di sotto 17 - 37030 Vago di Lavagno (VR) a Via Bonuzzo Sant' Anna, 11 - 37128 Verona;
- il Comune di Verona con nota prot. n. 135767 del 5/04/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 187913 del 5/04/2023, ha trasmesso l'istanza della Fondazione Exodus Onlus relativa al trasferimento in argomento, per il parere ex art. 7 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
- l'iter si è concluso con l'espressione del prescritto parere favorevole dei competenti Uffici regionali in ordine alla positiva valutazione della compatibilità del suddetto trasferimento con la programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale (nota protocollo regionale n. 650102 del 6/12/2023);
- in corso d'opera è stato tuttavia rilevato che la nuova sede costituisce bene culturale tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte II). La complessità del necessario supplemento istruttorio e degli interventi conseguenti ha comportato un ritardo nella prosecuzione dell'iter di autorizzazione;
- in data 14/10/2025 il Comune di Verona con prot. n. 0374569/2025 acquisito al protocollo aziendale ULSS9 Scaligera con il n. 0181276/2025 ha trasmesso a Fondazione Exodus l'Autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo del servizio residenziale di tipo A "Oasi San Giacomo" da via San Giacomo di Sotto n. 17 in Comune di Vago di Lavagno a via Bonuzzo Sant'Anna 11 in Comune di Verona;

Ritenuto:

- necessario preservare la continuità assistenziale e di cura agli utenti e tenuto conto del rapporto pluriennale dell'Ente Gestore Fondazione Exodus con l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, inserito nella rete delle comunità del Sistema regionale per le Dipendenze, attestato anche dalla lontana iscrizione all'Albo regionale degli Enti Ausiliari con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 642 del 12 marzo 1993;
- in considerazione altresì del livello qualitativo delle prestazioni erogate nella Comunità Terapeutica afferente allo stesso Ente Gestore Fondazione Exodus, il quale ha operato garantendo l'attuazione dei programmi terapeutici individualizzati definiti dai Servizi per le Dipendenze di riferimento;
- nelle more del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, tenuto conto
 - della relazione dettagliata in merito alle azioni intraprese e alle tempistiche prevedibili per la conclusione dell'iter di autorizzazione e accreditamento pervenuta al protocollo aziendale via PEC e registrata con il n. 0183216 del 16/10/2025;
 - della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, pervenuta al protocollo aziendale via PEC e registrata con il n. 0183216 del 16/10/2025 in merito al possesso dei requisiti necessari per l'autorizzazione alla realizzazione, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale previsti dalla Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
 - di sottoscrivere il seguente accordo contrattuale per la **durata di 90 giorni**, con riserva di immediato recesso qualora le autorizzazioni e l'accreditamento non dovessero per

qualsiasi ragione giungere a compimento.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Nell'Unità di Offerta Servizio Residenziale di tipo A "Oasi San Giacomo", da accreditarsi, vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto da accreditarsi

Il Soggetto in via di accreditamento:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto da accreditarsi;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto in via di accreditamento ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto da accreditarsi.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto in via di accreditamento entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto in via di accreditamento si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di **90 giorni**. Non è ammessa la proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto da accreditarsi, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 45 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto in via di accreditamento accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il

Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto in via di accreditamento previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto in via di accreditamento e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accredimento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per il Soggetto privato da accreditarsi
Fondazione EXODUS Onlus
Il Procuratore
(Raffaele Carpenedo)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto da accreditarsi, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per il Soggetto privato da accreditarsi
Fondazione EXODUS Onlus
Il Procuratore
(Raffaele Carpenedo)